



# DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO SETTORE POLITICHE FISCALI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO



# TASSA AUTOMOBILISTICA AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

Torino, << DATA\_STAMPA>>

PROTOCOLLO: <<PROTOCOLLO>>
CODICE AVVISO DI PAGAMENTO:<CODICE\_AVVISO>>
CODICE FISCALE: <<C\_FISCALE>>

<<DENOMINAZIONE>>
<<INDIRIZZO>>
<<CAP>> <<CITTA>><<PROVINCIA>>

Gentile contribuente,

a seguito di verifiche effettuate presso gli archivi della tassa automobilistica, il competente settore regionale ha constatato l'irregolarità della sua posizione fiscale per il periodo ed il veicolo sotto indicati:

TARGA: < <targa>&gt; ANNO DI PAGAMENTO: &lt;<anno_pag>&gt;</anno_pag></targa>						VIOLAZIONE ACCERTATA  ■ pagamento omesso □ pagamento insufficiente						TASSA DOVUTA € IMP_TASSA IMPORTO VERSATO € IMP_VERSATO SOMME DOVUTE IN BASE ALL'ACCERTAMENTO		
SCADENZA: < <scadenza>&gt;</scadenza>						pagamento ritardato						Tassa o maggiore tassa (differenza)	€	IMP_TASSA_MAG
				1	/EICOL	0						Interessi	€	IMP_INTERESSI
		CAT EURO	EMISS CO2	ALIMENTAZIONE	GAS	PESO	ASSI	PORTATA	RIM	SOSP PNEU	NUM POSTI	Sanzioni	€	IMP_SANZIONI
CAT	KW											Recupero spese di notificazione	€	IMP_SPESE_NOT
CAT	KW	CAT_EURO	EM_CO2	ALIM	FLG_ GAS	PESO	ASSI	PORTATA	RIM	SOSP_ PNEU	N_POSTI	TOTALE DA PAGARE	¤	IMP_TOT

Interessi: sono calcolati al tasso dell'1,375 per cento per ogni semestre compiuto dal giorno in cui il pagamento doveva essere eseguito fino alla data di questo avviso; per il ritardato pagamento, fino alla data in cui il pagamento è stato eseguito (articolo 4, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, e deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2009, n. 6-12494). Sanzione: 30 per cento della tassa o maggiore tassa non pagata o pagata in ritardo (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni). Recupero delle spese di notificazione: articolo 4, comma 10 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, e deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 29-5460.

A norma dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento della tassa automobilistica è fissato al quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa.

#### INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI QUESTO AVVISO

PAGAMENTO (SE RITIENE CORRETTI I RILIEVI QUI FORMULATI). Il pagamento è dovuto entro sessanta giorni dalla data di notificazione di questo avviso, utilizzando l'avviso di pagamento pagoPA allegato alla presente.

### Il versamento potrà essere eseguito:

- sul sito www.soris.torino.it alla sezione Pagamenti utilizzando il seguente codice dell'avviso di pagamento << CODICE\_AVVISO>> ed il codice fiscale << CF>>;
- utilizzando i canali citati nell'avviso di pagamento pagoPA in allegato (ad es. banche, uffici postali, tabaccherie, delegazioni ACI, agenzie Sermetra e Avantgarde, ecc.) o comunque in uno dei qualsiasi punti aderenti al circuito pagoPA il cui elenco è disponibile al seguente indirizzo: https://www.pagopa.gov.it.

RATEIZZAZIONI (SE IL TOTALE DA PAGARE È DI ALMENO 250 EURO). Gli importi chiesti in pagamento con questo avviso possono essere rateizzati.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata esclusivamente a Soris utilizzando la procedura disponibile all'indirizzo www.soris.torino.it, sezione "Richieste online", voce "Richiedere una rateizzazione alla Regione Piemonte" oppure utilizzando l'apposito modulo di contatto presente all'indirizzo <a href="https://sorisform.it/categoria/rateizzazioni\_regione.php">https://sorisform.it/categoria/rateizzazioni\_regione.php</a>. Per ulteriori informazioni sulle modalità di rateizzazione è possibile consultare il sito Soris all'indirizzo:

www.soris.torino.it

Non può avere una rateizzazione chi non è in regola con i pagamenti di eventuali piani di rateizzazione già accordati in passato.

SEGUE >>>>

CONTESTAZIONI (SE RITIENE ERRATI, IN TUTTO O IN PARTE, I RILIEVI QUI CONTENUTI). Per far conoscere le sue osservazioni utilizzi esclusivamente il servizio telematico OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE (su AVVISO DI ACCERTAMENTO) disponibile all'indirizzo <a href="https://tassa-auto.sistemapiemonte.it">https://tassa-auto.sistemapiemonte.it</a>: compili il modello elettronico (VEDI NOTA 2) e alleghi la documentazione necessaria seguendo le istruzioni. Informazioni ulteriori sono reperibili sul sito internet della Regione all'indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/tassa-automobilistica-avviso-accertamento

ATTENZIONE! Per contestare questo avviso non deve utilizzare il servizio OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE (su AVVISI DI SCADENZA), perché non contiene i casi che riguardano questo tipo di pratica; il servizio da utilizzare è OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE (su AVVISI DI ACCERTAMENTO), e se non si utilizza quello la richiesta potrebbe non andare a buon fine. I motivi della sua contestazione verranno esaminati e, se ritenuti validi, consentiranno di annullare o riformulare il presente atto e correggere i dati contenuti negli archivi.

NOTA **2** Se non dispone di una connessione internet può rivolgersi a un intermediario autorizzato (delegazione ACI, agenzia di pratiche auto del consorzio Sermetra o agenzia Avantgarde) che l'aiuterà a completare la pratica. L'elenco completo degli intermediari della riscossione è pubblicato sul sito Internet della Regione all'indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-07/elenco\_intermediari\_autorizzati.pdf

Per ogni pratica il costo non può superare l'importo di € 6,50 oltre Iva, da pagare direttamente all'intermediario. Non possono essere accettate richieste presentate o inviate in modi diversi da quelli indicati. Può chiedere informazioni e assistenza anche agli URP della Regione.

RICORSO (SE INTENDE CONTESTARE L'AVVISO IN VIA GIURISDIZIONALE). Contro questo atto può essere proposto, entro sessanta giorni dalla data di notificazione, il ricorso giurisdizionale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino e secondo le modalità previste dall'articolo 18 e seguenti del decreto medesimo. La presentazione del ricorso non sospende i termini di riscossione: per ottenere la sospensione dei termini di riscossione occorre presentare specifica domanda alla Commissione tributaria provinciale (anche nello stesso ricorso) che deciderà se disporta o meno.

Il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla Regione Piemonte, secondo le modalità previste dalla legge.

RISCOSSIONE COATTIVA (SE NON CONTESTA I RILIEVI, NON PRESENTA RICORSO E NON PAGA). Se, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione di questo avviso, non risulteranno pervenuti o il pagamento della somma indicata più sopra al rigo TOTALE DA PAGARE o il foglio OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE compilato in segno di contestazione dei rilievi qui contenuti, il competente settore provvederà al recupero coattivo del tributo, con conseguenti maggiori costi a suo carico.

## SERVIZIO INFORMAZIONI TELEFONICHE

- Per tutte le informazioni riferite alla tassa automobilistica contattare il call center di Regione Piemonte, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, chiamando:
  - da telefono fisso il numero verde unico gratuito 800 333 444;
  - da cellulare ed estero il numero 011 08 24 222 (il costo della chiamata varia a seconda dei piani tariffari dei diversi gestori).



- Per qualsiasi informazione riguardante il pagamento del presente avviso o eventuali indicazioni sulle modalità di rateizzazione contattare il contact center di Soris dal lunedì al venerdì, orario 8:00 18:00, chiamando:
  - il numero verde 800 90 45 00;
  - da estero il numero +390382083406.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE dr. Fabrizio Zanella (firma omessa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 549/199)